

**STATUTO SOCIALE**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE-SEDE-DURATA E SCOPO DELLA SOCIETA'**

Art. 1 E' costituita una Società per Azioni denominata "Società Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria SpA" ed in forma abbreviata SVILUPPUMBRIA SPA.

-----  
Art. 1 E' costituita una Società per Azioni denominata "Società Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria per azioni " ed in forma abbreviata SVILUPPUMBRIA SPA.

=====

Art. 2 La Società ha sede in Perugia e può istituire, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, altre sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze anche in altre località.

=====

Art. 3 Il domicilio dei Soci per tutti i rapporti con la Società sarà quello risultante dal Libro dei Soci.

=====

Art. 4 La durata della Società è fissata dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2000 e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea.

=====

Art. 5 La Società concorre alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico della Regione e si pone come strumento della programmazione regionale in armonia con i principi contenuti nello Statuto della Regione dell'Umbria.

-----

Art. 6 In particolare la Società opera:  
a) mediante attività di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa che saranno realizzate con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attività economiche;

-----  
b) mediante assistenza finanziaria, anche sotto forma

di concessioni di garanzia, alle società di cui al punto c), a Società di persone, ad imprenditori individuali ed artigiani che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali;

---

- c) mediante l'assunzioni di partecipazioni in minoranza nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni già costituiti o da costituirsi che svolgano nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali.
- 

Art. 6 - La società può compiere le seguenti operazioni:

a) PASSIVE

- 1-Raccolta di fondi attraverso la emissione di certificati alle imprese partecipate o in altri modi consentiti dalla legge;
- 2-Emissioni obbligazionarie di gruppo (emprunt grupee') (esempio Finanziarie regionali francesi);
- 3-Emettere proprie obbligazioni nominative o al portatore;

b) ATTIVE

- 1-Concedere crediti finanziari sotto qualsiasi forma, allo scoperto o garantiti.
- 2-Prestare cauzioni, avalli e fidejussioni.
- 3-Partecipare a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione e il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito, nei limiti ed ai sensi dell'art. 45 del Rdl 12 marzo 1936, n.375 e successive modificazioni;
- 4-Assumere partecipazioni in aziende finanziarie, immobiliari, industriali, commerciali e del terziario avanzato;

Inoltre la società può:

- c) effettuare operazioni di tesoreria attive e passive, di qualsiasi forma ivi inclusi anticipazioni e riporti finanziari;
- d) acquistare e vendere valori mobiliari e titoli di credito;
- e) curare il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito per conto terzi;
- f) compiere ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie operazioni, ed in genere della propria attività, tra cui:
  - la compra e vendita di immobili, con la precisazione che gli acquisti a carattere di investimento potranno riguardare esclusivamente immobili destinati alla attività sociale;
  - la predisposizione di nuovi strumenti finanziari e la costruzione di piani finanziari personalizzati rispondenti alle esigenze delle imprese, dei prodotti affidati dall'Ente pubblico e, più in generale, dai committenti della gestione per conto; (ruolo attivo nel caso di finanziamenti a medio termine e nel finanziamento alla innovazione; mobilitazione di capitale di

rischio da offrire a piccole imprese in fase di crescita dimensionale e operativa)

-realizzare strumenti che colleghino le piccole imprese con i risparmiatori, attraverso la costituzione di specifici organismi promossi dagli stessi imprenditori, al quale far partecipare altre istituzioni creditizie;

(Trattative con fondi comuni di investimento).

-promuovere iniziative per attivare un mercato "ristretto" locale in cui immettere anche propri titoli, nella osservanza delle disposizioni di legge attuali e future;

(Borsa regionale).

-promuovere l'organizzazione, eventualmente anche su scala interregionale, di consorzi fidi;

-promuovere lo studio di modelli di banca di affari su scala regionale o interregionale;

-promuovere iniziative per il finanziamento della innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese umbre;

-partecipare a strutture nazionali e internazionali interessanti lo sviluppo della piccola e media impresa.

(es: Ist. materiali speciali, trade companies)

-----  
LA SOCIETA' E' TENUTA AD OSSERVARE NELLE PROPRIE OPERAZIONI I  
LIMITI.....  
-----

La Società agisce, inoltre, come organizzatore generale di progettazione e realizzazione, per conto dell'Ente pubblico, di programmi regionali di particolare rilevanza strategica/dimensionale, necessitanti di condizioni attuative flessibili e complesse, anche attraverso la gestione di leggi specifiche.

Con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della Legge 7 Marzo 1938, n. 141.

=====

#### REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE

Art. 7 Gli interventi operativi della Società previsti dall'Art. 6, lett. b) e c), dovranno essere preferibilmente indirizzati verso Società di capitali di piccole e medie dimensioni, specie se organizzate in forma cooperativa, e verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportino i maggiori

effetti di impiego e di occupazione. Nelle società in cui la Società Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria assuma partecipazioni alla stessa deve essere assicurata una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, proporzionale alla quota di capitale sottoscritta. Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente Art. 6 la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della Legge 7 Marzo 1938, n. 141.

---

questo articolo puo' essere abolito completamente, essendo l'ultima parte riportata all'art. 6.  
E' ovvio che in caso di partecipazione azionaria spetta adeguata rappresentanza (?)  
Il criterio della proporzionalita' non e' facilmente applicabile.....

---

TITOLO II  
DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 8 Il capitale sociale è di Lire 17.124.700.000 (diciassettemiliardicentoventiquattromilionisettecentomila) diviso in n. 171.247 azioni nominative da Lire 100.000 cadauna.

---

Art. 9 Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate, aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni. In caso di aumento del capitale è riservato il diritto d'opzione agli azionisti salvo diversa deliberazione assembleare ai sensi dell'Art. 2441 C.C..

---

Art. 10 E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti di opzione per aumenti di capitale. Il Socio che intenda alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione. Entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta gli altri Soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite del Consiglio di Amministrazione. Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il Socio sarà libero di vendere, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato salvo quanto indicato al successivo Art. 11.

---

Art. 11 Nel caso di cessione di azioni o diritti di opzione, il trasferimento non ha effetto senza il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione.

---

Art. 12 Le azioni sono nominative ed indivisibili. Il possesso di esse comporta piena adesione allo Statuto Sociale ed alle deliberazioni assembleari.

---

Art. 13 I versamenti sulle azioni debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso a carico dei Soci in ritardo decorre l'interesse annuo in misura dell'8%, fermo restando il disposto dell'Art. 2344 C.C..

---

Art. 14 La Società può emettere, a norma di Legge, obbligazioni al portatore o nominative.

Art. 15 L'Assemblea Ordinaria annuale per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata al massimo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

---

Art. 16 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, che può essere convocata anche fuori della sede sociale, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dal Consiglio.

---

Art. 17 Le convocazioni delle Assemblee devono farsi mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per la eventuale seconda convocazione.

---

Art. 18 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di Credito incaricati ed indicati nell'avviso di convocazione. In ogni caso i Soci devono essere in possesso del biglietto di ammissione rilasciato dalla Cassa Sociale o dagli Istituti incaricati. Il biglietto vale anche per l'Assemblea di seconda convocazione.

---

Art. 19 Con delega sul biglietto di ammissione ogni Socio può farsi rappresentare anche da un non Socio purchè quest'ultimo non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società. Gli Enti e le Società legalmente costituite saranno rappresentate in Assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale ovvero da loro mandatari muniti di semplice delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento anche per delega.

---

Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare da processo verbale. Per la redazione del verbale il Presidente nomina un Segretario anche estraneo alla Società. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie, anche per produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO ===  
DEL PRESIDENTE

Art. 23 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 4, lett. b), della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14, è nominato dalla Giunta Regionale. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio anche al di fuori dei membri designati dal Consiglio Regionale.

ART.===

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e ne dirige i lavori.  
In caso di urgenza ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, dandone comunicazione al Comitato in occasione della prima riunione successiva.  
Il Presidente può attribuire a ciascun membro del Consiglio e al Direttore Generale deleghe per specifici progetti.  
Il Presidente può anche delegare poteri ai capi di unità organiche della struttura.

Esercita il potere di vigilanza sulla esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Ente.  
Nomina, sentito il Direttore Generale, i responsabili di struttura.

TITOLO IV  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da 15 membri.

-----

Art. 21 L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da 15 membri. La durata del loro mandato è fissata in tre anni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a norma di legge e secondo quanto disposto al successivo art.

Qualora per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

=====

Art. 22 Gli Amministratori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede a norma di Legge.

-----

Art. 22 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'Art. 4, lett. b), della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente e l'Amministratore anziano di età'.

Il Consiglio elegge annualmente un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri, sentiti gli ordini professionali.

=====

-----

Art. 24 La nomina di n. 8 Consiglieri è riservata al Consiglio Regionale ai sensi dell'Art. 2458 C.C. e dell'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dai partecipanti di minoranza. In caso di dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità di uno o più Consiglieri nominati dalla Regione si provvederà alla loro sostituzione secondo quanto indicato dall'Art. 2458 C.C. e dall'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14.

-----

Art. 24 La nomina di n. 8 Consiglieri è riservata al Consiglio Regionale ai sensi dell'Art. 2458 C.C. e dell'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dai partecipanti di minoranza.

=====

Art. 25 Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorchè ne sia fatta richiesta da almeno due degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

-----

Art. 26 La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma da spedire almeno due giorni prima a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo.



-----  
Art. --- Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altrove, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio o dei Sindaci effettivi.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera o telegramma da spedire almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, tale termine e' ridotto a 3 giorni. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale di cui al successivo art. --- con funzioni consultive.  
=====

Art. 27 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede l'effettiva presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

=====

Art. 28 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e provvede a tutto quanto non sia per Legge o per Statuto riservato all'Assemblea. In particolare spetta al Consiglio discutere ed approvare i programmi di attività della Società da comunicare alla Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 2 della Legge 26 febbraio 1973, n. 14.

-----

Art. 28 Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, e provvede a tutto quanto non sia per Legge o per Statuto riservato all'Assemblea. In particolare spetta al Consiglio discutere ed approvare i programmi di attività della Società da comunicare alla Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 2 della Legge 26 febbraio 1973, n. 14.

Il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo di cui al successivo art. ---, al Presidente, le attribuzioni o le facoltà che ritiene opportune, salve le limitazioni previste dalla legge.

=====

Art. 29 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso stabilito dalla Assemblea degli Azionisti con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

-----

Art. 29 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea, fermo il disposto dell'art ..., stabilisce il compenso fisso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di cui all'art. ...., da ripartirsi secondo le determinazioni del Consiglio di

Amministrazione.

Il compenso fisso annuale deliberato dall'Assemblea resta immutato fino a nuova deliberazione.  
(gettoni di presenza ?)

=====

TITOLO V  
DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto di cinque dei suoi membri, del quale fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente, stabilendone i poteri. Il Comitato resta in carica fino alla prima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. Il Direttore Generale della Società partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.

Il Comitato elegge un Segretario, il quale può essere anche il Segretario del Consiglio.

-----

Il Comitato Esecutivo:

a) predispone le norme alle quali devono uniformarsi l'organizzazione del lavoro ed il controllo degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

b) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari della Società.

In caso di urgenza esso può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole di almeno la metà dei suoi componenti, salvo che da parte del Presidente o del Vice Presidente si ritenga di riproporre alla decisione del Consiglio di Amministrazione l'oggetto della deliberazione.

-----

TITOLO===  
DELLA DIREZIONE

Art. ---

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale. Il Direttore Generale è investito, con i poteri conferitegli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, dell'ordinario svolgimento degli affari dell'Azienda e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato

Esecutivo.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.

---

Art. ---

Art. 32 Le deliberazioni del Consiglio debbono risultare dal Registro dei Verbali e sono convalidate con le firme del Presidente e del Segretario.

## COLLEGIO SINDACALE

Art. 33 Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti. La nomina dei tre Sindaci effettivi e di un supplente è riservata al Consiglio Regionale ai sensi dell'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14. Gli altri Sindaci saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dai partecipanti di minoranza. Ai sensi dell'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973 la Giunta Regionale nomina il Presidente del Collegio Sindacale nell'ambito dei Sindaci designati dal Consiglio Regionale. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'emolumento ai Sindaci è stabilito dall'Assemblea ordinaria.

## BILANCIO ED UTILI

Art. 34 L'esercizio si chiude il 30 giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio sociale, con il Conto dei Profitti e delle Perdite. Copia del Bilancio e del Conto dei Profitti e delle Perdite corredata dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dal Verbale di approvazione dell'Assemblea dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'Art. 2435 C.C., alla Giunta Regionale.

---

Art. 35 Nel Bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre Società.

---

Art. 36 Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno ripartiti nel seguente modo:

- a) il 5% al Fondo di Riserva Legale fino a quando questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il 10% a Riserva speciale facoltativa a fronte garanzie a favore di terzi;
- c) gli utili residui verranno assegnati, salvo deliberazioni dell'Assemblea, alle azioni.

## DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Addivenendosi in qualsiasi tempo per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

-----  
Art. 38 Per ogni qualsiasi vertenza fra Soci e le Società ed i Soci fra loro resta convenuta la competenza del Tribunale di Perugia.

-----  
Art. 39 Negli atti relativi all'assunzione di partecipazioni, finanziamenti e rilascio di garanzie, dovrà essere inclusa la clausola esplicita determinante l'obbligo per i beneficiari di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni risultanti dai contratti nazionali della categoria.

### TICOLO DA ABOLIRE

-----  
Art. 40 Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto verranno osservate le disposizioni di Legge.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 26/2/1973, N.14.  
COSTITUZIONE DELLA S.P.A. DENOMINATA "SOCIETA' REGIONALE PER LA  
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA".  
(MODIFICATA CON L.R.22/11/1973, N.41; VEDI L.R. 27/7/78, N.34)**

All'art. 1 il secondo comma e' sostituito dal seguente :

La Societa' in armonia con gli obiettivi contenuti nel Piano Regionale di Sviluppo promuove uno sviluppo produttivo ed occupazione territorialmente equilibrato.

All'art.2 il secondo comma e' sostituito dal seguente :

Il Consiglio regionale esamina i programmi di attivita' della Societa' con riferimento agli indirizzi della programmazione economica regionale ed emana al riguardo eventuali direttive.

L'art.3 e' sostituito dal seguente:

Nel limiti ed in conformita' dei principi di cui al secondo comma dell'art.1 la Societa' opera:

- a) mediante progettazione e realizzazione di programmi regionali di particolare rilevanza strategica/ dimensionale, necessitanti di condizioni attuative flessibili e complesse, anche attraverso la gestione di leggi specifiche;
- b) mediante attivita' di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa che saranno realizzate con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attivita' economiche.
- c) mediante assistenza finanziaria, anche sotto forma di concessioni di garanzia, alle societa' di cui al punto d), a societa' di persone, ad imprenditori individuali ed artigiani;
- d) mediante le assunzioni di partecipazioni in minoranza nelle societa' di capitali, nelle societa' cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni gia' costituiti o da costituirsi;

La Societa' puo' compiere le seguenti operazioni:

- e) **PASSIVE**
  - 1- Raccolta di fondi attraverso la emissione di certificati alle imprese partecipate o in altri modi consentiti dalla legge;
  - 2- Emissioni obbligazionarie di gruppo;
  - 3- Emissioni di proprie obbligazioni nominative o al

portatore;

f) **ATTIVE**

- 1- Concessioni di crediti finanziari sotto qualsiasi forma, allo scoperto o garantiti.
- 2- Prestazioni di cauzioni, avalli e fidejussioni.
- 3- Partecipazione a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione e il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito, nei limiti ed ai sensi dell'art.45 del RDL 12 marzo 1936, n.375 e successive modificazioni;
- 4- Assunzioni di partecipazioni in Aziende finanziarie, immobiliari, industriali, commerciali e del terziario avanzato.

Inoltre la Societa' puo':

- g) effettuare operazioni di tesoreria attive e passive, di qualsiasi forma ivi inclusi anticipazioni e riporti finanziari;
- h) acquistare e vendere valori mobiliari e titoli di credito;
- i) curare il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito per conto terzi;
- l) compiere ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie organizzazioni, ed in genere della propria attivita'.

**ART. 4**

- c) gli interventi operativi della Societa' Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria previsti dall'Art. 3, lett. b) e c), dovranno essere preferibilmente indirizzati verso societa' di capitali di piccole e medie dimensioni.

**ART. 23**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 lett. b), della legge regionale 26 febbraio 1973, n.14, e' nominato dalla Giunta Regionale. Il Vice Presidente, o i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio anche al di fuori dei membri designati dal Consiglio Regionale.



Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e ne dirige i lavori.  
In caso di urgenza ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, dandone comunicazione al Comitato Esecutivo in occasione della prima riunione successiva.

#### ART. 29

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso stabilito dall'Assemblea degli Azionisti con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

#### ART. 31

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, al Presidente o ad altri suoi membri. Agli Amministratori investiti di particolari incarichi spetta una remunerazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

#### ART. 32/bis

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto di sette dei suoi membri, del quale fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente e ne stabilisce i poteri. Il Comitato esecutivo nomina un Segretario, il quale può essere anche il Segretario del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo:

- a) predispone le norme alle quali devono uniformarsi l'organizzazione del lavoro ed il controllo degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
- b) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari della Società;

In caso di urgenza esso può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese a maggioranza assoluta.

**ART.32/ter**

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, ne determina le mansioni, i compiti e l'emolumento.  
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.